

CAMERA DEI DEPUTATI N. 985

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAROLI

Presentata il 20 ottobre 1972

Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate dello Stato, prevede al titolo II capo IV - articolo 63 che gli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo speciale unico, permangano nel grado di tenente per un periodo minimo di 8 anni di contro ai quattro previsti per gli ufficiali del ruolo normale e per quelli della categoria di complemento.

Il ruolo speciale unico, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, comprende gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati tra quelli di complemento a seguito di concorso.

Premesso che gli ufficiali di complemento vengono valutati per l'avanzamento e promossi dopo periodi di permanenza nei singoli gradi pari a quelli previsti per gli ufficiali del ruolo normale, appare evidente la disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono transitati nel ruolo speciale unico a seguito di concorso.

Tale sperequazione rinviene la sua giustificazione legislativa nel disposto del titolo IV - capo III - articolo 114 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, che prevede la promozione degli ufficiali di complemento

dopo quella degli ufficiali appartenenti al ruolo normale di pari grado ed anzianità, indipendentemente da quelli inquadrati nel ruolo speciale unico.

Gli appartenenti a questo ruolo, almeno per quanto riguarda i vincitori dei primi concorsi:

a) hanno militato, per la maggior parte dei casi, alcuni anni nella categoria di complemento, avanzando nella carriera, spesso sino al grado di capitano;

b) hanno dovuto subire, per aver vinto il concorso al passaggio in servizio permanente effettivo, la retrocessione al grado di sottotenente, con le immaginabili conseguenze d'ordine morale ed economico, che hanno avuto ripercussioni incisive e decisive sulle loro famiglie;

c) devono attendere almeno 10 anni (2 nel grado di sottotenente ed 8 in quello di tenente) prima di conseguire la promozione a capitano.

Le conseguenze più evidenti possono essere riassunte nelle considerazioni di seguito riportate:

1) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, che devono permanere nei gradi subalterni per dieci

anni, vengono sistematicamente scavalcati nella carriera dai colleghi di complemento, che non hanno superato alcun concorso e non hanno quindi subito né perdita di grado né travagli economici e morali di sorta.

In molti casi gli ufficiali di complemento hanno raggiunto dopo 6 anni complessivi (2 da sottotenente, 4 da tenente) il grado di capitano, mentre i loro ex istruttori in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, delle scuole allievi ufficiali, sono ancora tenenti e permarranno in tale grado per altri 4 o 5 anni;

2) in virtù delle citate leggi nn. 1137 e 1622, gli ufficiali del ruolo speciale unico, per essere promossi al grado di ufficiale superiore, devono trascorrere almeno venti anni nei gradi di ufficiale inferiore, mentre quelli appartenenti alla categoria di complemento conseguono il medesimo avanzamento in un tempo assai più breve;

3) in taluni reparti, pertanto, convivono ufficiali di complemento che hanno alle dipendenze colleghi in servizio permanente effettivo aventi una anzianità di servizio di gran lunga superiore alla propria.

Il fatto crea notevole imbarazzo nei rapporti umani e di subordinazione, che si riflette negativamente sulle attività di servizio.

Il fenomeno si rende della massima evidenza per quanto concerne i vincitori dei concorsi banditi sino a tutto il 1968, che, all'atto del passaggio nel servizio permanente effettivo, già avevano una lunga anzianità nella maggior parte dei casi. Infatti essi avevano dovuto attendere dal 1960 al 1964 per poter transitare nel ruolo speciale unico, perché in tali anni non fu bandito alcun concorso per l'accesso al servizio permanente effettivo. Oltretutto i vincitori del primo concorso ebbero anzianità da effettivi a partire dall'aprile 1965.

Il trattamento di favore per gli ufficiali appartenenti alla categoria del complemento era giustificato, prima del 1968, dalla provvisoria dell'impiego.

Ma in tale anno, con la legge 28 marzo, n. 371, è stato stabilito che gli ufficiali di complemento vengano trattenuti in servizio sino al limite minimo per conseguire il trattamento pensionistico.

Non è escluso che detti ufficiali possano permanere in servizio attivo anche oltre tale limite, fissato in 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno e sono già in atto iniziative per consentire il loro trattenimento sino al collocamento in congedo assoluto.

È, pertanto, necessario apportare un elemento riequilibratore in seno ad una situazione divenuta ormai patologica per costituzione, promuovendo al grado di capitano gli ufficiali del ruolo speciale unico vincitori dei concorsi banditi a tutto il 1968 e fissando in 6 anni il periodo di permanenza nel grado di tenente per coloro che sono transitati successivamente nel servizio permanente effettivo.

Il provvedimento apporterebbe, oltretutto, una sanatoria ad altra situazione abnorme che si è creata in seguito all'applicazione delle più volte citate leggi n. 1137 e n. 1622: l'eccessiva permanenza nei gradi subalterni degli ufficiali del ruolo speciale unico, ha causato la vacanza di quasi tutti i posti per capitano (17 su 1113) previsti dall'organico per lo stesso ruolo.

Infatti, coloro che rivestivano tale grado sono stati promossi a quello di maggiore ed occorrerà attendere ancora circa due anni e mezzo perché i vincitori del 1° concorso possano essere valutati per l'avanzamento ed occupare così i posti lasciati vacanti, per una aliquota di appena un settimo di essi (perché vengano rimpiazzati, occorrerebbe promuovere gli ufficiali vincitori dei primi sette concorsi, ma un apprezzamento prudente e considerazioni relative all'incidenza sull'organizzazione dei reparti, inducono a proporre l'avanzamento soltanto di coloro che sono transitati nel servizio permanente effettivo sulla base dei concorsi banditi entro il 1968).

La proposta trova fondamento giuridico nella menzionata legge 12 novembre 1955, n. 1137, che al titolo II - capo I stabilisce la formazione di aliquote di avanzamento in relazione al numero delle vacanze prevedibili.

È evidente che la modifica delle disposizioni vigenti nel senso proposto, non potrà mai ripagare i vincitori dei primi concorsi per l'accesso al ruolo speciale unico di tutti i disagi morali, economici e di carriera che hanno sopportato a seguito della perdita dei gradi conseguiti nel complemento. Tuttavia, il richiesto provvedimento potrà ricondurre serenità ad un gran numero di ufficiali ed alle loro famiglie che hanno subito e continuano a subire il disagio derivante da un ingiusto danno, conseguente ad un trattamento certamente non equo come si desume dall'annessa tabella sinottica riguardante gli ufficiali del ruolo di complemento e speciale unico, allegata a titolo riassuntivo e chiarificatore.

Sulla base delle considerazioni esposte, si avanza, pertanto, la seguente proposta di legge.

TABELLA

UFFICIALI INFERIORI	SITUAZIONE			Reclutamento	Avanzamento
	Orga- nico	Esi- stenza	Diffe- renza		
Ufficiali RSU: Subalterni . . .	1.120	1.276	+ 176	Mediante concorsi per titoli ed esami	Perdono i gradi acqui- siti e gli anni di ser- vizio precedentemen- te prestati (media- mente 5 anni), rico- minciando la carrie- ra dal grado di sot- totenente
Capitani . . .	1.113	17	— 1.096	—	Per accedere a questo grado, i subalterni debbono aver com- piuto 10 anni di ser- vizio RSU e specifi- catamente: 2 anni da sottote- nente 8 anni da tenente
Ufficiali della ca- tegoria di com- plemento . . .	Non è previsto organico né per i gradi di subalterno né per quello di capitano			Sono rimasti nella ca- tegoria di cpl per non aver superato (o affrontato) i con- corsi per il passag- gio in spe	Conseguono il grado di capitano dopo 6 anni di servizio e specificatamente: 2 anni da sottote- nente 4 anni da tenente

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già modificato con l'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, viene sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità: i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vengono valutati ai fini dell'avanzamento dopo sei anni di permanenza nel grado ».

Per i tenenti transitati dalla categoria di complemento allo stesso ruolo speciale unico, quali vincitori dei concorsi banditi sino a tutto il 1968, tale permanenza viene ridotta ad un periodo di tre anni.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in 45.000.000, verrà ascrivito al capitolo 1511 delle spese relative agli stipendi per gli ufficiali dell'esercito.